

TI_GERICHTE 60.2010.4 vom 15. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.4

FR: TI_GERICHTE 60.2010.4 du 15 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2010.4 del 15 aprile 2010

Regeste

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 15.04.2010 60.2010.4 Tessin Camera dei ricorsi penali 15.04.2010 60.2010.4 Ticino Camera dei ricorsi penali 15.04.2010 60.2010.4

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali

Incarto n. 60.2010.4 Lugano 15 aprile 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 8/11.1.2010 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 29.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. _____), un'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP; richiamate le osservazioni 12.1.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani e 15/19.1.2010 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali entrambi si rimettono al giudizio di questa Camera; richiamate le osservazioni 14/18.1.2010 della Divisione della giustizia con le quali contesta la pretesa per torto morale, in quanto "(...) l'interessato, che non ha sofferto la detenzione preventiva durante la fase dell'inchiesta, non ha subito un'offesa alla sua personalità così grave da giustificare la concessione di un'indennità per torto morale, tanto più che egli non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica derivante dal procedimento penale (...)" , e afferma che la somma richiesta a titolo di ripetibili di questa sede "(...) appare eccessiva (...)" ; rilevato che, su richiesta di questa Camera, l'istante ha dichiarato che "(...) nessuna delle posizioni di danno fatte valere (...) sono state coperte, anticipate o garantite da chicchessia (...)" ; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 21.1.2009 il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto IS 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LStup per avere "(...) senza essere autorizzato, nel corso del 2004 e dell'estate 2005, a _____ e a _____, venduto a _____ 5 grammi di eroina (...) e a _____ 3 buste di eroina contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente (...)" (decreto d'accusa 21.1.2009, DA _____); che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di CHF 3'500.--, corrispondente a 50 aliquote da CHF 70.-- ciascuna, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto d'accusa 21.1.2009, DA _____); che con scritto 22.1.2009 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto d'accusa; che il 29.9.2009 il giudice della Pretura penale ha assolto l'accusato dalle imputazioni, assegnandogli CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili (sentenza 29.9.2009, inc. _____); che con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 11'806.75, oltre interessi, di cui CHF 9'742.75 per spese legali ["(...) CHF 9'542.75 attribuibili alla fase predibattimentale, CHF 600.- per il dibattimento, CHF 600.- per l'istanza in esame (...) " , istanza 8/11.1.2010, p. 4], CHF 1'064.-- per danni materiali e CHF 1'000.-- per torto morale (istanza 8/11.1.2010, p. 5); che l'avv. PR 1 ha assunto il mandato il 13.4.2006, prima dell'emanazione del decreto d'accusa 21.1.2009 (AI 5, inc. MP _____); che giusta l'art. 317 CPP l' accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht* , 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che – come detto – il diritto in questione compete all' accusato ; che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP); che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l'accusa e avviare l'istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP); che in questa fase preliminare l'interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell'assistenza di un difensore; che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l' accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP); che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato , basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (L. MARAZZI, *Il Giar, L'arbitro nel processo penale*, Lugano 2001, p. 12 ss.); che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.); che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore; che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007); che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007]; che nel caso di evidenti reati minori (“ Bagatelldelikte ”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, *Commento del Codice di procedura penale ticinese*, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, *op. cit.*, n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *op. cit.*, § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, *Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire*, in SJ 2003 II p. 67 ss.); che le accuse contro il qui istante sono emerse nell'ambito di un'inchiesta concernente un grosso traffico di eroina e

di cocaina; che nel frattempo IS 1 aveva anche inoltrato una domanda di naturalizzazione presso le competenti autorità del Cantone _____ (AI 3, inc. MP, inc. MP _____) ; che egli è stato inoltre interrogato due volte (la prima volta dinanzi alla polizia, la seconda volta dinanzi al magistrato inquirente); che in queste circostanze si giustifica riconoscere l'assistenza di un legale anche prima dell'emanazione del decreto di accusa; che quindi IS 1 deve essere ritenuto accusato a' sensi dell'art. 317 CPP fin dall'inizio del procedimento penale; che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell'1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAVv, in vigore dall'1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l'art. 8 TOA; che giusta l'art. 15a cpv. 2 LAVv per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità; che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che, in altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l'abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell'ambito dell'istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell'11.8.2008, considerando 3.3.2)]; che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore, avv. PR 1, di CHF 9'542.75 [di cui CHF 7'885.-- di onorario (pari a circa 31 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora non indicando la nota professionale gli onorari effettuati per ciascuna prestazione; l'istanza precisa unicamente che "(...) la fatturazione considera un onorario orario di CHF 250.--; CHF 30.-- forfetario per telefonata, CHF 30.-- per pagina di lettera e CHF 10.-- per lettera di accompagnamento (...)", istanza 8/11.1.2010, p. 4), CHF 983.70 di spese e CHF 674.05 di IVA (doc. B, doc. C)], oltre interessi; che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti; che il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, considerato che il caso non imponeva approfondimenti particolari, circostanza che difatti l'istante non sostiene; che in particolare il numero di colloqui con il qui istante, rispettivamente le telefonate al suo indirizzo, è eccessivo, non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e quindi di patrocinio [in considerazione anche del fatto che, dagli atti e da quanto affermato dallo stesso istante ("dopo quasi tre anni di silenzio" , istanza 8/11.1.2010, p. 3), risulta che il procedimento sia rimasto fermo dal 23.10.2006 fino all'emanazione del decreto d'accusa avvenuta il 22.1.2009]; che, inoltre, il dispendio orario indicato con riferimento ad alcune prestazioni appare sproporzionato: per gli interrogatori dell'istante del 30.8.2006 presso il Ministero pubblico (dalle ore 14.00 alle ore 17.45) è

giustificato riconoscere un dispendio orario di 5 ore (interrogatorio e trasferta _____); la nota professionale indica inoltre, diverse volte, "Senza lettera al cliente" , intesa da questa Camera quale copia per conoscenza al cliente senza lettera d'accompagnamento, incombenza questa (l'invio di copia per conoscenza degli atti) che poteva tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale; anche il dispendio orario esposto di 5 ore e 30 minuti per la preparazione dell'arringa appare sproporzionato alla fattispecie e a quanto riportato dal verbale del dibattimento 29.9.2009; che tutto ciò considerato viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 21 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta) per complessivi CHF 5'312.50, di cui 300 minuti per i colloqui con il cliente, 360 minuti per l'esame degli atti e la preparazione dell'arringa, 130 minuti (come esposto) per le telefonate con il procuratore pubblico/la Polizia/la Pretura penale, 50 minuti (come esposto) per gli scritti al Ministero pubblico e alla Pretura penale e 435 minuti per i verbali di interrogatorio e "accesso c/o MP Lugano per esame atti" ; che le spese sono riconosciute in CHF 983.70 (come esposte); che l'IVA ammonta a CHF 456.60 [su CHF 6'008.20 (onorario + spese senza esborso di CHF 288.-- per copia atti istruttori)]; che a IS 1 va quindi rifiuta, a titolo di spese legali, la somma di CHF 6'752.80; che il giudice della Pretura penale, nella sua sentenza del 29.9.2009, ha già riconosciuto all'istante CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili per il dibattimento; importo quest'ultimo sufficiente per coprire l'onorario del patrocinatore, spese ed IVA; che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 8.1.2010 della presente istanza; che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “ tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione ” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “ danno patrimoniale, materiale ” e cioè del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l' accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l'esistenza, l'entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “ (...) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto ”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004); che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante domanda CHF 1'064.--, in relazione alle trasferte _____ "(...) quando è stato sentito in sede d'istruttoria (3 volte) e per presenziare al dibattimento (...)" (istanza 8/11.1.2010, p. 5); che IS 1 è stato sentito il 7.4.2006 presso la Polizia cantonale di Bellinzona ed il 30.8.2006 dinanzi al procuratore pubblico (prima solo e poi a confronto con _____) (cfr. AI 6, AI 9, AI 10, inc. MP _____); che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno; che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno in CHF 280.--, di cui CHF 66.-- (x 3) pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe _____ (andata e ritorno) e CHF 82.-- pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe _____ (andata e ritorno) [in

applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocimento (art. 44 CO)], senza interessi (considerato come venga rifiuto il prezzo odierno del biglietto); che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che l'accusato che durante l'istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un'indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell'esecuzione di "altri atti istruttori" (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità; che IS 1 sostiene che il procedimento penale "(...) con un pubblico processo ad anni di distanza, giustifica di riconoscere un'indennità di torto morale di CHF 1'000.-- (...)" (istanza 8/11.1.2010, p. 4); che il qui istante si limita tuttavia ad affermare di aver subito una grave lesione della sua personalità, senza tentare di provare quanto preteso; che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio; che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale; che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 29.9.2009 del giudice della Pretura penale e dalla presente decisione; che la pretesa non può quindi essere ammessa; che protesta le ripetibili; che – nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAVv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l'onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza, va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--comprendente onorario, spese ed IVA; che ad IS 1 va rifiuto l'importo complessivo di CHF 7'332.80, di cui CHF 6'752.80 per spese legali, CHF 280.-- per danni materiali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede; che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 150.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 29.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. _____), rifonderà a IS 1, _____, _____, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 7'332.80, oltre interessi del 5% dal 8.1.2010 su CHF 6'752.80. 2. La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, _____, _____, in ragione di 150.-- (centocinquanta). 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell'oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF. 4. Intimazione: - Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.